



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

ordinanza ex art. 669 terdecies cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reclamo

avverso l'ordinanza emessa nell'ambito della causa iscritta al n. 3568/2019 RG)

Il Collegio così composto:

Dott. RICCARDO ATANASIO

Presidente – relatore

Dott.ssa MOGLIA SARA MANUELA

Giudice

Dott.ssa DE CARLO ELEONORA

Giudice

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 5688/2019 RGL promossa

da

AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

RICORRENTE

contro

RESISTENTE

OGGETTO: Reclamo al collegio

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Col ricorso ex art. 700 c.p.c. il ricorrente _____ R ha convenuto in giudizio l'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) della Città Metropolitana di



Milano e L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) Fatebenefratelli Sacco, chiedendo al Giudice di disporre, in via d'urgenza, il rilascio del certificato di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (*c.d. ticket*) per disoccupazione (all.1 della memoria di costituzione ATS).

L'ATS della Città Metropolitana di Milano si costituiva in giudizio, chiedendo al Giudice di respingere le pretese di controparte rilevando l'insussistenza dei presupposti per agire in sede cautelare.

Il Giudice di prime cure, sciogliendo la riserva, accoglieva, con ordinanza, il ricorso.

L'ATS della Città Metropolitana di Milano proponeva reclamo avverso la predetta ordinanza emessa in data 21 maggio 2019, cron.12977/2019.

IN DIRITTO

Il reclamo non può essere accolto.

In primo luogo, occorre evidenziare che il ricorrente () è cittadino tunisino, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato in data 2.05.2018 e valido sino al 1.05.2020 (*doc.1 ricorso* ()

Il (), inoltre, è iscritto al Sistema Sanitario Nazionale e accede alle prestazioni sanitarie alle stesse condizioni e a parità di diritti dei cittadini italiani.

L'Associazione Emergency, per conto del () con nota del 11.1.2019 chiedeva alla ASST e alla ATS il rilascio dell'esenzione E02 di cui all'art.8, comma 16, L. 537/1993, assumendo che, per effetto dell'art.19 D.lgs. n.150/2015, non sussiste più la distinzione tra soggetti disoccupati e inoccupati, essendo sufficiente lo stato di non occupazione e la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Con nota del 14.03.2019 la ATS non accoglieva l'istanza del () richiamando il parere del Ministero della Salute (*doc.10 resistente*).

La ATS, in particolare, disponeva di non poter accogliere la domanda del () "*per disposizioni regionali*".

Sul fumus boni iuris

Ad avviso di questo Collegio, il Giudice cautelare ha correttamente ritenuto non più sussistente, nella normativa vigente, la distinzione tra "disoccupato" e "inoccupato".

Tale distinzione era, infatti, prevista dall'art. 1 co. 2 del D.lgs. 181/2000, così come



modificato dall'art. 1 del D.lgs. 297/2002: *“Ai fini del presente decreto si intendono per: ... c) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi; d) "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi”.*

Tuttavia, il successivo D.lgs. 150/2015 ha disposto all'art. 19 quanto segue: *“Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.*

La difesa di parte reclamante asserisce che tale norma non abbia abrogato la distinzione tra il concetto di “disoccupato” e quello di “inoccupato” in quanto tale ripartizione è comunque stata utilizzata dall'art. 1, co. 4, lett. n), della legge delega n. 183/2014 - dalla quale scaturisce il D.lgs. 150/15.

Tuttavia, tale argomentazione non può essere accolta in quanto tale distinzione non viene ripresa dal testo del D.lgs. 150/15 e anzi, all'art. 19 co. 2, il medesimo D.lgs. stabilisce che: *“I riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al presente articolo”.*

Il citato dettato normativo risulta dunque inequivocabilmente formulato nel senso di ricomprendere all'interno della categoria dei disoccupati tutti i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, come nel caso di specie, a prescindere dall'aver svolto in precedenza una regolare attività lavorativa.

Inoltre, la precisazione contenuta al comma 7 non lascia spazio a dubbi interpretativi, dal momento che afferma: *“allo scopo di evitare l'ingiustificata registrazione come disoccupato da parte di soggetti non disponibili allo svolgimento dell'attività lavorativa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme nazionali o regionali ed i regolamenti comunali che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione si intendono riferite alla condizione di*



non occupazione”.

A ciò deve aggiungersi una ulteriore considerazione di carattere più generale.

La distinzione tra la condizione di disoccupato e di inoccupato avrebbe potuto avere una ragion d'essere qualora la questione avesse riguardato diritto a forme di indennizzo o prestazioni di carattere previdenziale, presupponendo queste la previa esistenza di una posizione previdenziale/contributiva del lavoratore oggi disoccupato. Ma nella fattispecie che ci occupa il diritto preteso dal reclamato attiene a prestazioni di carattere assistenziale nei confronti delle quali la condizione di chi abbia lavorato e sia oggi privo di occupazione (disoccupato) rispetto a quella di chi non abbia mai lavorato (inoccupato) è del tutto priva di rilievo giuridico.

Non può, inoltre, essere accolto il reclamo del ATS nella parte in cui ritiene di aver applicato una nota del Ministero della Salute del 15 maggio 2015 (*doc.3 memoria di costituzione ATS*), in quanto antecedente al D.lgs. 150/15, entrato in vigore il 24 settembre 2015.

Va osservato, infine, che la soluzione interpretativa suddetta trova pieno avallo anche nella circolare n. 5090 del 4.4.2016 del Ministero del Lavoro nella quale, dopo la precisazione che nell'espressione non occupati rientrano anche i soggetti che non svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, si legge testualmente: “è evidente pertanto che, ai fini dell'attribuzione di prestazioni di carattere sociale, ivi incluse quelle legate all'esenzione del ticket, le Aziende Sanitarie dovranno tener conto dell'intervenuta modifica legislativa”.

Sul periculum in mora

Secondo la difesa di parte reclamante *“il danno lamentato dal ricorrente è assolutamente ipotetico e generalmente rappresentato e, comunque, dai fatti esposti, non è ravvisabile una imminenza del pregiudizio”.*

In realtà, la situazione clinica del resistente risulta evidente dalla documentazione allegata al ricorso, che pone in rilievo un quadro clinico già precario (*doc.7 ricorso*

Sul punto, si sottolinea che il sig. _____ presenta difficoltà nella deambulazione, in quanto l'arto inferiore destro appare ipertrofico e accorciato rispetto al controlaterale. Gli interventi di chirurgia ortopedica cui si era sottoposto



nel Paese d'origine hanno ulteriormente pregiudicato la sua salute.

Non coglie nel segno neppure il riferimento di parte reclamante alla mancata concessione dell'esenzione, dalla partecipazione sanitaria in quanto si tratterebbe di esenzione totale da una "debenza" tributaria e come tale necessiterebbe di essere tassativamente indicata dalla normativa di riferimento.

Richiamato quanto già affermato in merito all'intervento legislativo predetto, va ricordato che la Corte Costituzionale ha sempre sostenuto che *"le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. Ed è certamente a quest'ambito che appartiene il diritto dei cittadini in disagiate condizioni economiche, o indigenti secondo la terminologia dell'art. 32 della Costituzione, a che siano loro assicurate cure gratuite"* (Corte Cost. sent. 309/1999).

Anche in questo caso il Giudice di prime cure ha correttamente valutato che *"il tempo ordinariamente occorrente per la definizione di un giudizio di merito, sia pure in un contesto, quale quello del Tribunale di Milano, caratterizzato da relativa celerità dei tempi, appare comunque non compatibile con l'immediato o breve termine di garanzia di non aggravamento della patologia con conseguente integrazione degli estremi del periculum e conseguente fondatezza ed accoglibilità della domanda."*

Sulla liquidazione delle spese

Da ultimo, in merito alla liquidazione delle spese effettuata dal Giudice cautelare essa non può definirsi "ingiustificatamente punitiva" come sostenuto da parte reclamante, bensì, si limita a seguire la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c., nei limiti del DM 55/2014.

Pertanto, per tutti i motivi sopra esposti, l'ordinanza cautelare n. 12977/2019 emessa il 21 maggio 2019 deve essere integralmente confermata.

In quanto soccombente, inoltre, la reclamante deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM
RIGETTA



Il reclamo;

CONFERMA

l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica in data 21 maggio 2019;

CONDANNA

la reclamante ATS Città Metropolitana di Milano al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 oltre accessori, 15 % spese generali da distrarsi in favore degli Avv.ti di parte resistente Marco Paggi e Luce Alessandra Bonzano che si dichiarano antistatari.

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Milano, 18/07/2019

Il Presidente relatore

Dott. Riccardo Atanasio

